

Condizioni Generali di Vendita

(versione valida dal 01.08.2019)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) per prodotti, elementi accessori e/o complementari e/o servizi ("Prodotti") venduti e/o forniti da Acciaieria Arvedi S.p.A., dai suoi agenti e/o dai suoi rappresentanti ("AA") al cliente ("Cliente"). A tal fine, le CGV sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra AA e il Cliente.

Le presenti CGV costituiscono il principale documento che regola i rapporti tra AA e il Cliente ("Parti"), e si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutti gli altri contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) intercorsi tra le Parti, aventi termini e condizioni contrari (ivi compresi quelle eventualmente proposti dal Cliente o qualsiasi altro contratto o accordo che dovesse regolare diversamente od in altre forme il rapporto tra le Parti) e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato.

AA potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta ed a seguito di espressa negoziazione tra le Parti.

Il mancato esercizio da parte di AA di un diritto derivante dalle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte di AA senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché ovvero che possa comportare alcun pregiudizio ad AA. In ogni caso, il Cliente rinuncia all'azione di ogni diritto ed al diritto stesso, che si fondasse, anche parzialmente, sulla suddetta tolleranza.

In caso di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una clausola delle presenti CGV, in tutto o in parte, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le Parti potranno rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di stretta buona fede; nel caso in cui tale rinegoziazione non fosse possibile, ovvero non si concludesse entro quindici (15) giorni dal giorno della ravvisata nullità, si applica quanto previsto dalla legge applicabile indicata dall'art. 11 delle presenti CGV.

2. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I corrispettivi ("Prezzi") sono calcolati sulla base del peso e delle quantità indicate al momento della spedizione. I Prezzi sono netti, salvo quanto diversamente concordato in forma scritta dalle Parti ed a seguito di negoziazione espressa tra le stesse. I Prezzi sono espressi in Euro (o altra valuta indicata) con l'unità di misura tonnellata metrica. I Prezzi includono

quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine.

I Prezzi devono essere pagati al netto di ogni spesa, sconto e/o tassa, secondo i tempi e i modi indicati in fattura.

Nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di sabato, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno precedente rispetto alla sua naturale scadenza. Invece, nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di domenica, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno successivo rispetto alla sua naturale scadenza.

In caso di mancata spedizione, salvo che il ritardo e/o mancata spedizione sia riconducibile a dolo o colpa grave di AA, ai fini della decorrenza del termine di pagamento si considera data di spedizione quella di volta in volta indicata nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine. Resta in facoltà di AA richiedere il pagamento dei Prodotti per contanti ad avviso di merce pronta, ovvero alla spedizione, nonché di concedere termini di pagamento dilazionati nelle modalità che verranno stabilite da AA, restando intesa l'applicazione delle presenti CGV quanto a tutto quanto non espressamente derogato.

In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine ovvero richiesto da AA

ovvero concordato dalle Parti in forma scritta, si applicano gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 ("*Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*"), con maggiorazione del 2% a titolo di penale dalla scadenza del pagamento, e AA ha facoltà di risolvere il contratto di compravendita (o come diversamente qualificato e/o qualificabile) nonché gli altri eventuali contratti in essere con il Cliente in ragione del venir meno della fiducia nel Cliente stesso, con ciò interrompendo le forniture in caso di contratto ad esecuzione continuata e/o periodica ovvero non provvedendo alle forniture ancora da effettuarsi e/o non ancora effettuate, senza che il Cliente possa pretendere alcunché ad alcun titolo e/o ragione, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

In tal caso, il Cliente resterà al contrario responsabile ad ogni e qualsiasi titolo e/o ragione di qualsiasi danno che ad AA possa derivare dall'inadempimento ovvero all'inesatto e/o ritardato adempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento nei termini applicabili.

AA ha diritto di ritenzione delle somme eventualmente versate dal Cliente. Inoltre, AA ha diritto di compensare i crediti vantati nei confronti del Cliente con i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di AA, anche in relazione ad altri contratti o accordi in essere con lo stesso. A tal fine le Parti manifestano il proprio consenso ai sensi dell'art. 1252 ("*Compensazione volontaria*") del Codice civile.

Il Cliente e AA riconoscono espressamente che la risoluzione sarà fatta valere ai sensi dell'art. 1456

("Clausola risolutiva espressa") del Codice civile.

3. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

Salvo diverso accordo in forma scritta, il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti con il pagamento integrale della fattura e/o delle fatture emesse da AA, ma assume ogni eventuale rischio inerente ai Prodotti secondo quanto stabilito dalla applicabile ICC nell'*incoterm* 2010 ovvero, in caso di mancata applicazione di alcun *incoterm*, dal momento della consegna da parte di AA al primo vettore e/o allo spedizioniere e/o al Cliente, se la consegna avviene direttamente. In caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti, AA diventerà l'unico proprietario del prodotto finale nel caso in cui gli altri prodotti siano di sua proprietà, fatte salve le norme di legge. Laddove il Cliente sia inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento, AA diverrà comproprietaria in caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti nel caso in cui gli altri prodotti siano di proprietà del Cliente e/o di soggetti terzi. In tale caso, il Cliente potrà provvedere a rivendere il prodotto finale solo previa autorizzazione da parte di AA e sarà unico responsabile in relazione ai Prodotti e al prodotto finale.

4. SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO

Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, la consegna del materiale avviene presso lo stabilimento di AA in Cremona, via Acquaviva no. 18. Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, AA può liberamente determinare le modalità di trasporto, laddove di competenza del Cliente

e/o in caso di ritardato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente medesimo, fatte salve le regole dell'*incoterm* eventualmente applicabile. In caso di ritardo nel trasporto, AA, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile ad alcun titolo e/o ragione ed il Cliente dovrà sopportare le eventuali spese aggiuntive (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le eventuali spese di magazzinaggio).

Per le spedizioni effettuate in qualsiasi forma a cura di AA è accettata dalle Parti una tolleranza del +/- tre per mille rispetto al peso spedito, ciò significando che in caso di differenze incluse entro tale limite di tolleranza, nessuna responsabilità potrà essere attribuita ad AA ad alcun titolo e/o ragione. Resta inteso che le spese relative al controllo del peso dei Prodotti sono e rimangono in ogni caso a carico del Cliente. In caso di differenze al di sopra del limite di tolleranza di cui alle presenti CGV, il Cliente dovrà a pena di nullità (i) redigere l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento di trasporto dei Prodotti, allegandovi, per reclami relativi ai Prodotti fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico "Veritas" e/o con pesa pubblica e/o con sistema certificato, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce e (ii) firmare il documento di accompagnamento congiuntamente all'ultimo vettore e/o allo spedizioniere e/o dai loro incaricati ed a chi di competenza consegnato per comunicare il reclamo entro i termini di cui all'articolo 5 delle presenti CGV.

Per le spedizioni di cui si occupa direttamente il Cliente, anche tramite

vettore e/o spedizioniere, AA non potrà essere considerata responsabile di alcunché ad alcun titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quanto ai danni ai Prodotti e/o al trasportatore e/o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico (i.e. mancanza/eccedenza di stivaggio e/o eccessiva ripartizione del carico). Nel caso in cui il Cliente chieda che il peso e la tara siano valutati in partenza da parte di soggetto diverso da AA, tale terzo dovrà dimostrare la propria idoneità ed essere di gradimento di AA mentre la spesa relativa resta totalmente a carico del Cliente. Eventuali spese vive per sistemazioni particolari dei Prodotti sui mezzi di trasporto – se occorse – saranno addebitate al Cliente.

Salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, in relazione all'imballaggio AA non è in alcun modo responsabile per perdite e/o avarie ai Prodotti, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. L'imballaggio verrà fatturato congiuntamente alla fatturazione dei Prodotti e verrà effettuato secondo modalità di notoria esperienza. Eventuali modalità di imballaggi particolari dovranno essere espressamente richieste dal Cliente e il relativo costo sarà allo stesso addebitato. Inoltre, salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, il Cliente è tenuto a farsi carico dello smaltimento dei materiali dell'imballaggio e degli elementi di protezione, sicurezza e fissaggio da utilizzarsi nelle operazioni di trasporto dei Prodotti. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo e, a causa di ciò, AA ne diventi responsabile, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne AA da ogni responsabilità e da ogni conseguenza pregiudizievole

derivante dal mancato o dall'incorretto smaltimento.

I termini di consegna dei Prodotti, concordati tra le Parti ed indicati in fattura ovvero nell'offerta ovvero nella documentazione a ciò destinata, sono indicativi e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte di AA, salvo diverso ed espresso accordo in forma scritta tra le Parti.

Eventuali ritardi (anche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelli dovuti a mancanza di materie prime e/o energia elettrica; guasti di macchinari; interruzioni del servizio ferroviario e/o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, ove applicabile; mancanza di automezzi o vagoni per il carico; mobilitazioni, insurrezioni, blocco o guerra in stati fornitori di materie prime; sospensioni delle prestazioni da parte dei dipendenti; occupazione dello stabilimento; inondazioni, pubbliche calamità, calamità naturali, alluvioni, incendi, esplosioni, tempeste, terremoti, guerre, atti terroristici, sedizione, insurrezione, sabotaggio, sciopero; eventuali provvedimenti e/o disposizione di autorità pubblica, anche straniera, che impediscano l'adempimento della propria obbligazione da parte di AA, anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, provvedimenti intesi a limitare e/o a disciplinare diversamente rispetto al tempo di conclusione del contratto o accordo con il Cliente il consumo delle materie prime nonché la produzione e/o distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti, ed ogni altro atto o fatto, anche di natura differente da quelli elencati, che ecceda la capacità di controllo razionalmente e ragionevolmente esigibile in concreto da AA in qualità di produttore, venditore e/o importatore) non

possono pertanto dare luogo ad alcuna responsabilità di AA ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni ovvero alla cessazione del contratto o accordo in essere con AA, salvo diverso ed espresso accordo contrario tra le Parti in forma scritta. In ogni caso, si considera quale termine di consegna il termine indicato nella comunicazione di merce pronta alla spedizione e/o al collaudo.

Qualora la fornitura sia esente IVA in quanto destinata all'Unione Europea o all'esportazione, e nel caso in cui l'*incoterm* eventualmente applicabile comporti che il caricamento e il trasporto dei beni dalla presa in consegna siano a carico del Cliente, AA avrà soltanto l'obbligo di richiedere l'esenzione IVA se il Cliente avrà previamente fornito tutta la documentazione necessaria che attesti l'operazione di caricamento o il trasporto fino alla destinazione. Su semplice richiesta di AA, il Cliente dovrà inviare ad AA una copia della fattura per i prodotti consegnata e datata attestante l'avvenuta ricezione della merce nell'assortimento e nelle quantità indicate nelle specifiche di consegna e nella fattura, nonché una copia della lettera di vettura o del documento di trasporto contenente una conferma della consegna dei Prodotti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, AA avrà diritto al pagamento di una penale pari a Euro 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto richiesto.

Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti in forma scritta, le forniture di AA sono regolate dalle norme della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM, regole ICC sugli *incoterms* 2010). L'eventuale collaudo dei Prodotti

deve essere richiesto dal Cliente espressamente e il relativo accordo, che evidenzi il consenso espresso di AA a provvedere al collaudo, deve risultare in forma scritta. In ogni caso, il collaudo può essere inderogabilmente effettuato solo nello stabilimento indicato da AA, prima della spedizione e/o consegna, e ha effetto liberatorio da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente in capo ad AA; i costi riferibili al collaudo espressamente richiesto dal Cliente rimangono in capo al Cliente, mentre AA si impegna a collaborare quanto necessario, su richiesta del Cliente, al fine di fare in modo che il collaudo venga effettuato. Resta inteso che nel caso in cui il collaudo, affidato a terzi agenti di enti statali e/o assimilati da parte del Cliente, non venga effettuato nel termine di trenta (30) giorni dalla data in cui AA e il Cliente abbiano concordato l'effettuazione del collaudo, il collaudo si considera come effettuato ed i Prodotti tacitamente accettati con il conseguente effetto liberatorio per AA. Il termine di trenta (30) giorni si riduce a quindici (15) giorni nel caso in cui il collaudo debba essere effettuato da parte di soggetti incaricati dal Cliente. In ogni caso, l'eventuale rinuncia da parte del Cliente al collaudo, laddove effettuata a seguito dell'approntamento da parte di AA di quanto necessario per predisporre il collaudo, comporta per il Cliente il pagamento di quanto concordato per il collaudo medesimo; gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'eventuale sospensione del collaudo saranno addebitati al Cliente.

Nel caso in cui, dal collaudo dovesse risultare il difetto di alcuno o di tutti i Prodotti, AA dovrà provvedere alla sostituzione dei Prodotti, senza che il

Cliente possa ulteriormente pretendere alcunché ad alcun titolo, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese.

5. GARANZIE E RECLAMI

AA si impegna a consegnare i Prodotti secondo quanto concordato e con riferimento agli *standard* applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro tre (3) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a titolo esemplificativo e non tassativo, difetti dovuti ad ossidazione, ammaccature, guasti, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero entro tre (3) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza. Inoltre, tali vizi devono essere denunciati, salvo il diverso termine stabilito dalla legge, entro sei (6) mesi dalla consegna a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente. In caso di mancata denuncia, AA non sarà tenuta a prendere in considerazione i reclami in relazione ai vizi di cui al presente paragrafo che avrebbero dovuto essere denunciati, a pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni.

In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l'effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell'eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di AA.

Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, AA provvederà alla sostituzione dei Prodotti, ove la

riconciliabilità del vizio ad AA venga accertata, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l'eventuale lavorazione sui Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l'eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti.

Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti. Al contrario, il Cliente dovrà cooperare con AA al fine di individuare la risoluzione dei vizi emersi.

Resta inteso che non sono considerati vizi rilevanti nei rapporti tra le Parti, e quindi rientranti nell'ambito della tolleranza in buona fede tra le Parti, laddove l'asserito vizio denunciato dal Cliente non superi l'importo di Euro 100,00 per documento di consegna.

6. FORZA MAGGIORE

AA non è responsabile per eventi di forza maggiore dal momento in cui avviene il passaggio del rischio ai sensi dell'articolo 3 delle presenti CGV. Si considerano cause di forza maggiore eventi quali la guerra, scioperi, conflitti sociali, incidenti, incendi, inondazioni, caso fortuito, ritardi dovuti al sistema di trasporto, difficoltà di approvvigionamento,

guasti macchinari, impedimenti imputabili a legge o provvedimenti emessi da autorità giudiziarie, ovvero qualsiasi altra causa che impedisca il puntuale pagamento da parte del Venditore delle obbligazioni contrattuali.

AA, in qualità di importatore, ha in ogni caso, facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di novanta (90) giorni qualora a causa di mutamenti del quadro economico o di provvedimenti dell'autorità pubblica o di oneri d'importazione o altri fattori, AA perda la possibilità di offrire al mercato a cui sono destinati i Prodotti vendendoli ad un prezzo congruo e che consenta di confidare nel conseguimento di un ragionevole profitto in misura pari almeno all'8%.

7. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. 231/2001

Il Cliente svolge la propria attività in assoluta conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01 e (specificamente ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01) e dal Codice Etico adottati da AA.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato ed integrato, Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. e di aver preso visione sul sito <https://www.arvedi.it/acciaieria/azienda/valori-e-modello-231/> delle norme del Codice Etico e dei Principi del Modello 231.

La violazione, da parte del Cliente, dei principi e delle norme descritti nei

documenti sopra citati e da noi messi a disposizione, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la AA; il presente contratto potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente Vostro obbligo di risarcire e tenere indenne AA.

8. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SANZIONI COMMERCIALI

Il Cliente dichiara di svolgere la propria attività d'impresa in conformità alla normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.

A tal fine, il Cliente dichiara e garantisce che:

1. nessun bene, servizio e/o tecnologia (da interpretarsi in senso ampio) sarà fornito (a prescindere dalla forma giuridica con la quale tale fornitura sarà effettuata) in violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali; e
2. i beni, servizi e/o tecnologie non sono destinati, né direttamente né indirettamente, ad un soggetto giuridico assoggettato a sanzioni commerciali o la cui fornitura di tali beni, servizi e tecnologie costituisce violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.

AA potrà risolvere il contratto con il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 ("*Clausola risolutiva espressa*") del Codice civile, in caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente articolo 8 delle CGV.

9. RISERVATEZZA

Salvo quanto diversamente concordato in un separato accordo di riservatezza, il Cliente manterrà strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso di e/o in ragione di, anche indirettamente, l'esecuzione dei rapporti di compravendita a cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita e, in particolare, tutte le informazioni di natura commerciale e/o di business, tra cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo, le condizioni di prezzo e/o di pagamento, formule, configurazioni di prodotto, idee, disegni, informazioni conservate per le vie digitali/elettroniche, orali e/o scritte (d'ora in poi "**Informazioni Confidenziali**").

Le Informazioni Confidenziali non verranno rese note a nessun terzo, neanche in forma parziale, fatto salvo in caso di richiesta di tali Informazioni Confidenziali da parte di autorità giudiziarie o che divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione di quanto sopra, il Cliente sarà obbligato al pagamento di una penale pari a Euro 50.000,00, fatto salvo il maggior risarcimento del danno.

A richiesta di AA, il Cliente restituirà tutte le Informazioni Confidenziali, in ogni sua forma e/o contenuto.

10. IMPOSTE

Tutte le eventuali tasse e/o imposte e/o oneri di qualsiasi natura inerenti all'oggetto delle presenti CGV e degli eventuali altri accordi applicabili sono a carico del Cliente.

11. COMPUTO DEI TERMINI

Per il computo dei termini di cui alle presenti CGV si osserva quanto previsto dal disposto dell'art. 1187 ("*Computo del termine*") del Codice civile, salvo ove sia diversamente disposto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RESPONSABILITÀ

L'inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti CGV e, in particolare, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, costituirà causa di risoluzione del contratto o accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 1456 ("*Clausola risolutiva espressa*") del Codice civile, senza che alcunché sia dovuto da parte di AA.

13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV e/o dagli accordi particolari in essere nel rapporto tra AA e il Cliente è competente in via esclusiva il foro di Cremona (Italia) e si applica la legge italiana.

In caso di conflitto farà fede la versione italiana delle CGV.

14. CLAUSOLA SALVAGUARDIA

Le presenti CGV sono state espressamente richiamate e negoziate da AA nel corso della negoziazione con il Cliente nonché nell'offerta di AA, e il Cliente ha aderito espressamente alle presenti CGV anche attraverso l'accettazione dell'offerta di AA, non applicandosi pertanto gli artt. 1341 ("*Condizioni generali di contratto*") e 1342 ("*Contratto concluso mediante moduli o formulari*") del Codice civile.